

INTIMAZIONE**05 FEB. 2014**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 20 gennaio 2014 del Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, con cui è chiesta l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del nuovo Regolamento comunale del Comune di Terre di Pedemonte;

preso atto che:

- il nuovo Regolamento comunale è stato approvato dal Consiglio comunale in data 11 novembre 2013;
- la relativa pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole 28 gennaio 2014 dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati in merito agli artt. 75 e segg. Regolamento concernenti la videosorveglianza;

considerato sui singoli disposti del Regolamento:

art. 14

In tema di trasmissione di messaggi municipali, rapporti commissionali e verbali delle sedute del Consiglio comunali ai consiglieri comunali, fa per ora ancora stato la trasmissione in forma cartacea, riservato quanto disposto all'art. 11 a RALOC su consenso però dei consiglieri comunali.

L'art. 14 va pertanto modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

*I messaggi municipali, i rapporti commissionali ... omissis ... vengono trasmessi in formato digitale (non scrivibile ma alfanumerico) **ai consiglieri che accettano queste modalità di invio.***

Restano risevate le disposizioni della LOC e del RALOC.

art. 16 paragrafo 4

La disposizione contenuta nel secondo paragrafo è già prevista all'art. 15 paragrafo 4. Di conseguenza è stralciato d'ufficio il seguente paragrafo:

Ogni intervento dura ...omissis ... ed i relatori commissionali.

art. 23 paragrafo 2

Da tener conto che il Consiglio comunale - in virtù della sua competenza a nominare le Commissioni del Consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 let. q LOC) - deve prendere atto con formale risoluzione della sostituzione dei membri nelle Commissioni ai sensi dell'art. 73 cpv. 6 ultima parte LOC. Non è sufficiente la semplice comunicazione dei Capigruppo all'ufficio presidenziale.

Il paragrafo 2 è pertanto modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

*Essi possono all'ufficio presidenziale. **Il Consiglio comunale ne prende atto con formale risoluzione.***

art. 31 paragrafo 2

Le deleghe del Consiglio comunale al Municipio sono regolate all'art. 9 del Regolamento. Il paragrafo è pertanto modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

Paragrafo 2

Il Municipio ... omissis ... dell'art. 9 del presente Regolamento.

art. 35 parte finale

Il singolo Capo Dicastero - in virtù dell'art. 90 cpv. 4 LOC - non può prendere decisioni vincolanti per il Comune, nemmeno su delega. Il disposto è pertanto modificato d'ufficio come segue:

... omissis ...

Un Capo Dicastero non può prendere decisioni vincolanti per il Comune.

art. 53 paragrafo 3

Il disposto demanda ad ordinanza municipale la fissazione delle tariffe per l'uso di sale e locali comunali da parte di terzi, ritenuto una tassa minima di fr. 50.-- .

Le tasse - salvo le tasse di cancelleria - devono essere previste perlomeno nei loro importi minimi e massimi in una legge in senso formale. A livello comunale ciò significa in un Regolamento comunale; non basta quindi l'ordinanza.

Gli organi locali sono quindi invitati a completare il disposto con l'inserimento di un importo massimo di tassa nell'articolo di regolamento, ritenuto che importi superiore alla tassa minima di fr. 50.-- sarebbero ora sprovvisti della necessaria base legale.

art. 56 paragrafo 3

ora 56

Le tasse in materia di refezione scolastica devono essere previste perlomeno nei loro importi minimi e massimi in una legge in senso formale. A livello comunale ciò significa in un Regolamento comunale; non basta quindi l'ordinanza.

Gli organi locali sono quindi invitati a emanare disposti in un apposito regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale (o a completare con nuovi disposti il presente

Regolamento), in cui vengono regolate condizioni di ammissione alla refezione scolastica, così come le tasse applicabili agli utenti del servizio.
Eventuali tasse applicate in assenza di disposti di regolamento comunale, sarebbero sprovvisti di sufficiente base legale.

art. 58

Condizioni e importi di aiuti, sovvenzioni e incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini in ambito sociale e sanitario debbono obbligatoriamente essere previsti in una legge in senso formale. A livello comunale ciò significa in un regolamento comunale; non basta quindi l'ordinanza. Ciò a prescindere da eventuali importi stabiliti annualmente nel preventivo del Comune.

Gli organi locali sono quindi invitati a emanare disposti di un apposito regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale (o a completare con nuovi disposti il presente Regolamento), in cui siano fissate condizioni e importi degli incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini in ambito sociale e sanitario.

art. 61

Valgono le considerazioni fatte per l'art. 58.

Gli organi locali sono quindi invitati a emanare un apposito Regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale (o a completare con nuovi disposti il presente Regolamento), in cui siano fissate condizioni e importi degli incentivi finanziari diretti a favore dei cittadini in ambito culturale, sportivo, educativo e ambientale.

art. 62 cpv. 2 ora 68

Secondo l'art. 4 Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e dall'art. 3 del relativo RLCPol, i Comuni sprovvisti di un corpo di polizia sono tenuti alla conclusione di una convenzione con un Comune polo o con una polizia strutturata della stessa regione per l'esecuzione dei compiti di polizia locale che incombono al Comune (vedi al proposito art. 2 cpv. 2 RLCPol e relativo Allegato 2). Il Comune di Terre di Pedemonte appartiene alla Regione III (cfr. Allegato 1 all'art. 1 RLCPol).

Posta questa nuova organizzazione – dettata dal diritto cantonale – il cpv. 2 è modificato d'ufficio come segue:

cpv. 2

Per svolgere i compiti di polizia comunale il Comune stabilisce – tramite convenzione – collaborazioni con altri Comuni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e al Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.

art. 70 paragrafo 2

Vanno riservate le competenze decisionali del Consiglio comunale in particolare in base all'art. 13 cpv. 1 lett. e e g LOC.

Il paragrafo va completato d'ufficio come segue:

... omissis ... della Legge cantonale. Sono riservate le competenze del Consiglio comunale in base alla Legge organica comunale.

art. 73 nuovo paragrafo 2

Secondo le indicazioni date a suo tempo dai servizi del Dipartimento sanità e socialità, l'art. 73 è completato con l'inserimento d'ufficio di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

Lotta alla zanzara tigre

Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC;

richiamato altresì il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 maggio 1994;

risolve:

1. E' approvato il nuovo Regolamento comunale del Comune di Terre di Pedemonte, riservato quanto disposto ai punti 2 e 3.
2. Il Regolamento è modificato d'ufficio come segue:

art. 14

Il disposto è modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

*I messaggi municipali, i rapporti commissionali ... omissis ... vengono trasmessi in formato digitale (non scrivibile ma alfanumerico) **ai consiglieri che accettano queste modalità di invio.***

Restano risevate le disposizioni della LOC e del RALOC.

art. 16

E' stralciato d'ufficio il seguente paragrafo:

Ogni intervento dura ...omissis ... ed i relatori commissionali.

art. 23 paragrafo 2

Il disposto è modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

*Essi possono all'ufficio presidenziale. **Il Consiglio comunale ne prende atto con formale risoluzione.***

art. 23 paragrafo 2

Il disposto è modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

Il Municipio ... omissis ... dell'art. 9 del presente Regolamento.

art. 35 parte finale

Il disposto è modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

Parte finale:

... omissis ...

Un Capo Dicastero non può prendere decisioni vincolanti per il Comune.

art. 62 cpv. 2 ora art. 68 cpv 2

Il cpv. 2 è modificato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

Per svolgere i compiti di polizia comunali il Comune stabilisce – tramite convenzione – collaborazioni con altri Comuni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 e al Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali.

art. 70 paragrafo 2

Il paragrafo va completato d'ufficio come segue (parte in grassetto):

... omissis ... della Legge cantonale. Sono riservate le competenze del Consiglio comunale in base alla Legge organica comunale.

art. 73 nuovo paragrafo 2

Inserimento d'ufficio di un nuovo paragrafo del seguente tenore:

Lotta alla zanzara tigre

Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori colmi di acqua stagna o che potrebbero riempirsi d'acqua in caso di precipitazioni. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

3. Si invitano gli organi locali a tener conto di quanto detto nei considerandi della presente risoluzione per quel che attiene agli artt. 53, 56, 58, 61.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.

5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

6. Intimazione e comunicazione:

- al Municipio del Comune di Terre di Pedemonte, 6652 Tegna,
- all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza
- alla Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- alla Sezione degli enti locali (3).

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca